



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 26.3.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente lamenta una ingiustificata riduzione delle linee di fido accordate dalla banca e chiede il ripristino delle stesse. In particolare, la ricorrente ritiene che le motivazioni addotte dalla banca non siano fondate.

La banca, dal canto suo, ritiene di aver agito correttamente invocando l'esistenza di presunte anomalie nell'andamento del rapporto e richiama le norme che regolano il contratto di apertura di credito.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che nella lettera con la quale la banca aveva comunicato la concessione del fido di Euro 100.000,00 "fino a revoca", si richiama espressamente l'art. 6 delle norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente in essere fra le parti.

Risulta, inoltre, che la banca ha comunicato al cliente la revoca del fido senza concedere alcun termine di preavviso ed anzi, con effetto retroattivo, dal momento che la revoca è stata comunicata il 15.7.2009 a far data dal 30.6.2009.

DIRITTO

La fattispecie contrattuale in esame si configura come un'apertura di credito a tempo indeterminato ("fino a revoca") regolata in conto corrente. Il rapporto è pertanto regolato dagli articoli 1845 e 1855 c.c., nonché, in quanto esistenti, dalle norme che regolano *inter partes* il contratto di conto corrente.



Sia le norme di fonte legale che quelle di fonte convenzionale sono orientate nel senso di concedere alla banca il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, “anche con comunicazione verbale” e senza obbligo di motivazione (c.d. recesso *ad nutum*), fermo restando l'obbligo di dare un preavviso al cliente.

Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'esercizio di tale diritto da parte della banca debba comunque essere esercitato secondo buona fede, in conformità a quanto previsto dall'art. 1375 c.c.

Sotto questo profilo possono allora assumere rilievo anche le concrete modalità con le quali il recesso è stato nella specie esercitato e le motivazioni a tal fine addotte dalla banca. Giova allora rilevare che, nell'esercitare il recesso (parziale) dal contratto di apertura di credito, la banca resistente, per un verso, non ha concesso al cliente alcun preavviso, rendendo la riduzione del fido addirittura retroattiva rispetto alla sua comunicazione al correntista. Per altro verso, e soprattutto, ha fornito motivazioni non congruenti e parzialmente smentite dalla documentazione versata in atti. Pertanto, pur non ravvisandosi gli estremi per qualificare nella specie come abusivo l'esercizio del diritto di recesso da parte della banca, le segnalate circostanze potrebbero in astratto configurare una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulla banca. Tuttavia, tale inadempimento – qualificato in giurisprudenza come “rottura brutale del credito” – non potrebbe mai comportare l'invalidità del recesso intimato dalla banca e l'obbligo, per quest'ultima, di ripristinare le linee di credito nel loro originario ammontare, così come richiesto dalla ricorrente; ma al più il diritto del correntista di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito, che nella specie non è stato chiesto né, tanto meno, provato.

Il ricorso non può quindi essere accolto. Il Collegio, in attuazione di quanto previsto dalle “Disposizioni” della Banca d'Italia “sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (Sez. VI, par. 4.1), ritiene tuttavia opportuno segnalare alla Banca resistente la necessità di adeguare il proprio comportamento nei rapporti con la clientela a criteri di buona fede e correttezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari in vigore all'epoca dei fatti di causa (Istruzioni di vigilanza, 9° agg., 25 luglio 2003, Tit. X, Cap. I, Sez. I, § 1.2), ora sostituite dalle Disposizioni emanate il 29 luglio 2009, (ivi, Sez. I, Premessa, § 1.3); criteri che, come già puntualizzato da questo Collegio (dec. 8 febbraio 2010, n. 21), costituiscono specificazione dei principi stabiliti in via più generale dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che, come si legge nella Relazione al codice, hanno l'effetto di richiamare “nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” (ivi, § 558); e che – con specifico riferimento al diritto di recesso – implicano che il suo esercizio, anche quando sia consentito in difetto di giusta causa, non assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari, tali cioè da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca e all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto (Cass. 21 maggio 1997, n. 4538; 14 luglio 2000, n. 9321).

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera inoltre di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE